



# **Città di LONATO del GARDA**

**Provincia di Brescia**

## **ORDINANZA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DEL TERRITORIO**

**IL SINDACO**

**VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 239 del 17-11-2009 con la quale sono state determinate le sanzioni amministrative da applicare per le trasgressioni alla presente ordinanza sindacale n. 78 del 17-11-2009;**

**O R D I N A**

**A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NONCHÈ A TUTELA DEL DECORO CITTADINO SONO VIETATI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E NEGLI SPAZI PUBBLICI E/O APERTI AL PUBBLICO I SEGUENTI COMPORTAMENTI E LE ATTIVITÀ:**

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;
- b) Violazione dell'obbligo a tutti gli operatori che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione dei mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle piazze, vie e negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico di posizionare al di sotto dell'automezzo utilizzato o al relativo banco di vendita, apposito telo di plastica o altro materiale impermeabile al fine di non danneggiare o sporcare con perdite di olio e quant'altro la pavimentazione;
- c) sotto il porticato del Palazzo Municipale, presso gli edifici di valore monumentale e sulle relative gradinate d'accesso è inoltre vietato effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale del luogo; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le Fontane Monumentali;
- d) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- g) effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale nelle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
- h) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali, nei pressi dei pubblici edifici e nel centro storico. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) comportamenti e le attività che determinano il degrado delle condizioni di decoro, di estetica e di vivibilità urbana quali: sputare in luogo pubblico, abbandono per terra carte, mozziconi di sigarette, chewing-gum, lattine, bottiglie ed oggetti vari;

- m) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- n) abbandonare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, o depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico;
- o) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- p) praticare giochi ritenuti pericolosi o che provocano particolare disturbo o molestia sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;

**La violazione di tale disposizione comporta, oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, il risarcimento dei danni nei casi di danni provocati a monumenti o altri beni di proprietà comunale.**

E' fatto obbligo a tutti gli operatori che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione dei mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle piazze, vie e negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico di posizionare al di sotto dell'automezzo utilizzato o al relativo banco di vendita, apposito telo di plastica o altro materiale impermeabile al fine di non danneggiare o sporcare con perdite di olio e quant'altro la pavimentazione.

**La violazione di tale disposizione comporta, oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, il risarcimento dei danni nei casi di piazze o di aree di pregio o che sono state oggetto di intervento di riqualificazione**

#### SANZIONI

Ferme restando le eventuali ed ulteriori sanzioni sotto il profilo penale od amministrativo, le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

DA 65 A 300 EURO	VIOLAZIONI ART. 1, LETT. A) . B), C), D) E), F), G), H), I), L), M) N)
DA 50 A 300 EURO	VIOLAZIONI ART. 1, LETT. O) E P)

**IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO È DISCIPLINATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, 689.**

#### **RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE OPERE DI IMMEDIATA ATTUABILITA'**

Qualora, a seguito dell'accertamento dei comportamenti sanzionati, fosse necessario provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale, imponendo tale obbligo al trasgressore. Nel verbale stesso è altresì precisato se il ripristino sia immediatamente attuabile.

Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00. In tal caso si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR per la Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

*Dalla residenza municipale, addì 21 dicembre 2009*

**IL SINDACO**  
**Dr. Mario Bocchio**